

N. 46/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Venezia**  
**Sezione I Civile**

Il Tribunale in composizione collegiale composto da

Dott.ssa Silvia Bianchi	Presidente relatore
Dott.ssa Ivana Morandin	Giudice
Dott.ssa Sara Pitinari	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso depositato da Cristina Andreatta, con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Valentina Vianello, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;  
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Martellago (VE);  
rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;  
ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto la sig.ra Andreatta versa in stato di sovraindebitamento (si fa presente che, da un lato, i debiti dell'istante superano il milione di euro e, dall'altro, la sig.ra Andreatta non ha alcun patrimonio e percepisce un reddito netto di € 2.707,00 mensili);  
osservato che l'istante non è soggetta alle procedure concorsuali maggiori;  
letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;  
rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che ogni decisione circa la parte dello stipendio da apprendere alla presente procedura verrà presa dal nominando G.D.;



osservato che spetterà al nominando Liquidatore valutare la sussistenza dei presupposti di legge per agire ai fini della declaratoria di inefficacia dei pagamenti effettuati dall'istante ed elencati alla pagina 6 della relazione dell'OCC;

visto l'art. 270 cci;

**P.Q.M.**

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Cristina Andreatta, nata a Treviso il 4.12.1970;

nomina Giudice delegato la dott.ssa Silvia Bianchi;

nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, la dott.ssa Valentina Vianello;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;

dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia.

Si comunichi anche alla dott.ssa Vianello.

Venezia, 4.4.2024

Il Presidente relatore

